



Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00 445 110877

Tel. +39 095 7720631

Fax. +39 095 7720641

<http://www.comune.maletto.ct.it>

e-mail: segreteria@comune.maletto.ct.it

segreteria@malettopec.e-etna.it

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 32 Reg.	OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016) detenute al 31/12/2019.
Data 28-12-2020	

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla seduta della sessione Ordinaria di oggi, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

SCHILIRO' CRISTIANA	P	LIUZZO SALVATORE	Assente
TIRENDI FRANCESCO	P	ALLIA MARIO	Presente
SAITTA VINCENZO	P	CAPIZZI GIUSEPPE	Assente
MINEO ANTONINO	P	LIZIO FRANCESCO GIUSEPPE	Presente
DE GENNARO DOMENICO	A	Caserta Antonietta	Presente
PARRINELLO VINCENZO	P	PORTALE SALVATORE	Presente

Assegnati N. 12

In carica N. 12

Presenti N. 9

Assenti N. 3

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Fallica Pietro Vincenzo. Il PRESIDENTE SCHILIRO' CRISTIANA, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

La seduta è Pubblica.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della legge regionale n. 48/1991, modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere Favorevole;
- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la Regolarità contabile ha espresso parere Favorevole;

Vengono dal Sig. PRESIDENTE nominati scrutatori i sigg.

Verbale n. 32 del 28/12/2020

Presenziano per l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n.7/1992, come modificato dalla L.R. n. 26/1993, il Sindaco Dott. **Giuseppe De Luca e il Vice Sindaco Adv. Spatafora Giuseppe Vincenzo.**

Sono presenti, inoltre, il Revisore unico del conti Dott. Ferrata Francesco Alberto ed il Responsabile dell'Area di Vigilanza Sig. Antonino Cantarella.

Il Presidente procede con la trattazione del quinto ed ultimo punto posto all'ordine del giorno, riguardante la seguente proposta di deliberazione: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del d. lgs. n. 175/2016) detenute al 31/12/2019", chiedendo al segretario comunale di illustrarla.

Prende, quindi, la parola il Dott. Fallica Pietro Vincenzo, il quale evidenzia che, a seguito dell'entrata in vigore del testo unico sulle società partecipate, ogni ente locale è tenuto a provvedere annualmente alla ricognizione delle partecipazioni possedute ed eventualmente ad adottare quegli atti che comportano la loro dismissione nel caso in cui trattasi di partecipazioni non consentite dalla legge, al fine del perseguimento di un risparmio di spesa. Il Segretario Comunale passa, quindi, in rassegna le società di cui fa parte il Comune di Maletto, puntualizzando che le uniche partecipazioni pubbliche che si prevede di dismettere sono solo ed unicamente quelle relative alla Jonia Ambiente. Il Segretario Comunale, infine, ricorda che la mancata adozione dell'atto di ricognizione in questione comporta per l'ente l'irrogazione di sanzioni pecuniarie particolarmente elevate.

A questo punto il Presidente, accertato che non vi sono interventi al riguardo, pone ai voti degli astanti, da esprimersi in forma palese per alzata di mano, la relativa proposta di approvazione. Presenti e votanti n. 9.

Unanimità di voti favorevoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto, corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Visto l'O.A.EE. LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle LL. RR. n. 48/1991 e n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto delle risultanze della votazione sopra riportata;

DELIBERA

di APPROVARE la proposta avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del d. lgs. n. 175/2016) detenute al 31/12/2019", che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale

Successivamente il Presidente del Consiglio invita gli astanti a votare, sempre per alzata di mano, l'immediata esecutività della delibera appena approvata.

Con unanime votazione, la delibera appena approvata viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Non essendovi altro da discutere o da deliberare, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la seduta alle ore 19:19.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to SCHILIRO' CRISTIANA

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fallica Pietro Vincenzo

Il Consigliere Anziano
F.to TIRENDI FRANCESCO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d' ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' Stata affissa all'Albo onLine del Comune il 31-12-2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi (Art.11 comma 1)
- La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale, li

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fallica Pietro Vincenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 44/91, pubblicata all'Albo onLine del Comune per quindici giorni consecutivi dal 31-12-2020 al 14-01-2021 come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28-12-2020

- La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91.

Maletto, li

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Fallica Pietro Vincenzo



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00 445 110877

Tel. +39 095 7720631

Fax. +39 095 7720641

<http://www.comune.maletto.ct.it>

e-mail: segreteria@comune.maletto.ct.it

segreteria@malettopec.e-etna.it

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale n° 32 del 22-12-2020

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016) detenute al 31/12/2019.

Spesa prevista: €

CAP. ____ art. ____ COMP. ____

– Denominazione ____

– Impegno reg. al n. ____ del partitario

– spesa cap. ____

ATTESTAZIONE

SULLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Ai sensi dell'art. 55 comma 5° della L. 142/90 come introdotto dalla L.R. 48/91, si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla superiore proposta di deliberazione.

Maletto, li 22-12-2020

Il R esponsabile del Servizio Finanziario
(SPATAFORA SALVATORE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole.

Data 22-12-2020

Il Respon. P.O. AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(SPATAFORA SALVATORE)

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole.

Data 22-12-2020

Il R esponsabile del Servizio Finanziario
(SPATAFORA SALVATORE)

UFFICIO SEGRETERIA

SEDUTA DEL 28/12/2020 ORE 19:00

Esaminata ed In istruttoria dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 32

Data 28/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

I.E.

IL SINDACO

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che, ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che, il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016";

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T. U., con atto del Commissario regionale, N° 11 del 25/10/2017, questo Ente ha provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, individuando quelle che devono essere alienate;

CHE l'art. 20, dello stesso D.L.vo 175/2016, testualmente recita :

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#)

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#);*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'[articolo 4](#).*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'[articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114](#)

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

VISTA la deliberazione del Commissario Regionale, in sostituzione del Consiglio Comunale decaduto, n. 11 del 25/11/2017, con la quale veniva effettuata la ricognizione straordinaria delle Società detenute dall'Ente, e che alla predetta data, risultavano essere le seguenti:

- a SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL (in liquidazione): quota di partecipazione 1,183% ;
- b SOC. CONS. TAORMINA ETNA ARL (in liquidazione): quota di partecipazione 0,680%;
- c JONIAMBIENTE SPA ATO CT1 (in liquidazione): quota di partecipazione 2,960%;
- d GAL VALLE ALCANTARA – Società Consortile arl: quota di partecipazione 3,120%;
- e CONSORZIO ATO CATANIA ACQUE (in liquidazione): quota di partecipazione 0,330%;
- f GAL ETNA – Società Consortile arl: quota di partecipazione 1,890%;
- g S.R.R. – Catania Provincia Nord – Società Consortile per Azioni: quota di partecipazione 1,740%.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 9 del 13/07/2020, con la quale è stata effettuata la revisione periodica alla data del 31/12/2018, nella quale è stata confermata l'alienazione della partecipazione nella società Joniambiente SPA ATO CT 1 in liquidazione;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Servizio Economico – Finanziario di questo Ente i servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 20, T.U., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente delibera;

CONSIDERATO che le partecipazioni detenute da questo Ente riguardano partecipazioni obbligatorie per legge o necessarie al raggiungimento dei fini istituzionali, e che nella stragrande maggioranza dei casi, le stesse sono state poste in liquidazione;

PRESO ATTO che l'Ente non intende più partecipare alle spese di gestione della società Joniambiente SPA ATO CT 1 in liquidazione, in quanto per lo stesso oggetto (servizio rifiuti) già possiede partecipazioni nella S.S.R. - Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Catania Provincia Nord;

RILEVATO che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della

società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATA la non necessarietà del parere da parte dell'Organo di Revisione dell'Ente, secondo quanto affermato dall'ANCREL – Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali e dal CNDCEC – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in considerazione del fatto che il parere in questione non è menzionato dalla legge tra quelli che devono essere obbligatoriamente resi;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE CHE
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERI

1) DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, che alla data del 31/12/2019 sono le seguenti:

- SVILUPPO TAORMINA ETNA SRL (in liquidazione): quota di partecipazione 1,183% ;
- SOC. CONS. TAORMINA ETNA ARL (in liquidazione): quota di partecipazione 0,680%;
- SERVIZI IDRICI ETNEI S.P. A quota di partecipazione 0,170%;
- S.R.R. – Catania Provincia Nord – Società Consortile per Azioni: quota di partecipazione 1,740%.
- GAL ETNA – Società Consortile arl: quota di partecipazione 1,890%;

2) DI CONFERMARE l'alienazione delle partecipazioni nella Società Joniambiente SPA ATO CT 1 in liquidazione, già deliberata con atto del Consiglio Comunale, n. 9 del 13/07/2020, in quanto:

a) Il Comune di Maletto fa già parte della S.S.R. - Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti e per legge non può detenere partecipazioni in più di una società che abbia lo stesso oggetto sociale , nello specifico servizi di gestione dei rifiuti;

b) Questo Ente ha pagato i propri debiti alla Joniambiente SPA, pertanto non intende partecipare più ai costi di gestione generali e di liquidazione della Società. I costi della gestione liquidatoria dovranno essere posti a carico dei Comuni inadempienti, i quali non pagando i debiti di loro competenza non hanno permesso, finora, la chiusura della liquidazione stessa.

3) DI MANTENERE la partecipazioni nelle restanti società la cui partecipazione è prevista per espressa disposizione legislativa;

4) CHE copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e notificata alla Società Joniambiente SPA, con Sede in Giarre, e all' Assessorato Regionale dell' Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

5) DI DICHIARARE il provvedimento di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi del vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana.